



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Edilizia e urbanistica

Sommario:	Ordinanza di demolizione emessa in pendenza di sequestro penale dell'immobile interessato. Va considerata non nulla per oggetto impossibile, bensì valida, ma temporaneamente priva di esecutività. Onere del destinatario di chiedere il dissequestro ai fini della demolizione. Non configurabilità.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S., ss.rr., parere n. 277/2020 del 13.10.2020 (aff. n. 330/2019)
Massima:	Va riconsiderato l'indirizzo secondo il quale è da ritenersi insanabilmente nulla - per mancanza di elemento essenziale, <i>sub specie</i> di oggetto impossibile (arg. ex artt. 1346 e 1418 c.c.), un'ordinanza di demolizione emessa in pendenza di un sequestro penale dell'immobile interessato; la medesima ordinanza, invece, è carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l'efficacia del sequestro. Allorquando tale efficacia venga a cessare l'esecutività dell'ordinanza di demolizione, precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l'ingiunzione potrà essere eseguita, senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo. Tuttavia, stante il diritto del soggetto ingiunto di eseguire spontaneamente la demolizione, il Comune dovrà notificare nuovamente l'ordinanza di demolizione già in precedenza adottata all'interessato, a questi concedendo un nuovo termine per l'eventuale ottemperanza. E' inconfigurabile l'onere di chiedere il preventivo dissequestro posto sul destinatario dell'ordine demolitorio il quale «... <i>finisce per imporre al privato una condotta priva di qualsivoglia fondamento giuridico positivo...</i>», giacché non potrebbe «<i>esigersi — e, giuridicamente, non lo si può soprattutto in difetto di un'espressa previsione di legge in tal senso, stante anche il divieto di prestazioni imposte se non che per legge, ex art. 23 Cost. — che il cittadino impieghi tempo e risorse economiche per ottenere l'affrancazione di un bene di sua proprietà da un provvedimento di sequestro, ai soli fini della sua distruzione.</i>» (C.G.A., sez.riun., n. 301/2018 del 12 giugno 2018, aff. n. 200/2016). Al riguardo sarebbe sufficiente richiamare l'antico principio di civiltà giuridica, scolpito nel brocardo «<i>nemo tenetur se detegere</i>», secondo il quale a nessuno può essere imposto – in assenza di un preciso obbligo giuridico - di attivarsi per danneggiare se stesso e il proprio patrimonio.
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci